

bera, più spedita, in modo che resti slacciato nella possibilità di presentare al Parlamento quei provvedimenti che tendano ad unificare le basi del nostro diritto pubblico interno, quali sono l'ordinamento giudiziario e le leggi della procedura ne' giudizi penali.

**CONFORTI, relatore.** L'emendamento del deputato Castellano a me sembra che non possa accettarsi. Per ciò che riguarda l'ordinamento giudiziario, questo non è mutabile nella sua sostanza, perchè vi saranno sempre i giudici di mandamento, i tribunali circondariali, le Corti d'appello, le Corti di cassazione. Voler rimandare l'attuazione de' Codici ad un tempo indefinito, è lo stesso che sospendere tutti i benefici, i quali possono risultare dall'istituzione dei giurati e da tutte le altre istituzioni giudiziarie.

Non comprendo poi per qual ragione un articolo di legge non possa essere modificato, mentre il Codice rimane intatto. Ogni giorno avviene che pel progresso della scienza si viene a modificare una disposizione legislativa senz'altro che si porti il disordine nel rimanente della legislazione. Per la qual cosa, a nome della Commissione, insisto affinchè l'emendamento proposto dall'onorevole Castellano venga reietto.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti l'emendamento del deputato Castellano il quale la Camera ha già inteso che consiste. . . .

**CRISPI.** Chiedo di parlare.

In appoggio dell'emendamento del deputato Castellano io vorrei far conoscere alla Camera una circostanza importantissima che si riferisce a questo progetto di legge. Quando fu pubblicato in Palermo il decreto luogotenenziale del 17 febbraio fu stabilito che in Sicilia ci sarebbero 13 tribunali di prima istanza unicamente.

Fu detto altresì che i Consigli provinciali nella sessione di primavera sarebbero stati interpellati, affinchè dessero il loro parere sulle sedi nelle quali questi 13 tribunali dovrebbero funzionare. Questo nuovo ordinamento, tutti i miei colleghi di Sicilia lo sanno, portò una grande agitazione nel paese: le città capoluoghi di provincia ne erano dolenti, perchè toglievansi loro una parte degli affari; i diciassette capoluoghi di circondario, nove dei quali dovrebbero essere esclusi nel riparto delle sedi di quei collegi, ricorsero chiedendo ciascuno il proprio tribunale. Ed infatti ricordo che ci sono a tale oggetto petizioni alla Camera, dichiarate anche d'urgenza, che noi saremo chiamati a discutere.

I Consigli provinciali, convocati ultimamente, non vollero assolutamente dare le nozioni necessarie per lo stabilimento delle sedi dei nuovi tribunali. Quindi, allo stato delle cose, è impossibile che questa legge in Sicilia possa essere attuata, senza che ci sia l'intervento del Governo o dell'autorità legislativa, affinchè si stabiliscano le sedi dei quindici tribunali, o si acconsenta a tutti i capoluoghi di circondario di avere un tribunale di prima istanza.

In questo primo periodo della Sessione io credo che noi non potremo occuparci di questa questione, e dall'elenco delle leggi, che ci è stato letto, risulta chiarissimamente che le materie sono tali e tante che sarà un miracolo, se noi le esauriremo.

Al ritorno dalle vacanze non so se potremo immediatamente occuparcene.

In ogni modo, per quello che riguarda la circoscrizione territoriale, è necessario conoscere i pareri dei Consigli provinciali e delle autorità locali, perchè non si potrebbero da Torino dare norme sicure e certe, affinchè quelle sedi si stabilissero quali dovrebbero essere.

In conseguenza di ciò, se noi proroghiamo sino al 1° di

gennaio 1862 l'esecuzione del Codice di procedura penale e della legge per l'ordinamento giudiziario, non siamo sicuri se a quell'epoca potranno essere attuati.

Pertanto la Camera farebbe opera più ragionevole di sospendere, o, se non di sospendere, siccome fu proposto dal signor Castellano, di prorogare sino al 1° giugno 1862, siccome chiedeva l'onorevole Pisanelli, l'esecuzione di queste leggi, e così dar tempo a tutte le indagini, a tutti gli esami necessari, onde, se ne fosse d'uopo, potersi fare poi una discussione più matura in Parlamento.

Io quindi appoggio la proposta dell'onorevole Castellano. . . .

**PRESIDENTE.** Vuole la sospensione assoluta, indefinita?

**CRISPI.** Sì, signore. Io accetto l'emendamento del deputato Castellano, perchè lo credo utile, e le ragioni che ho esposte alla Camera mi sembrano assai importanti. Ma, ove la Camera non voglia ammetterlo, io mi associo all'emendamento dell'onorevole Pisanelli.

**RAELI.** Io intendo di combattere l'emendamento dell'onorevole Castellano; credo che nessuno di coloro che chiedono il differimento dell'attuazione del Codice di procedura penale nelle provincie dell'Italia meridionale ha osato di allegare che l'ordinamento giudiziario e la procedura non sieno un beneficio generalmente desiderato, non da oggi soltanto, ma bensì da molto tempo.

Ora, signori, non so comprendere che si privino ulteriormente ed indefinitivamente quei popoli di un bene, per andarsi dietro ad un ottimo futuro ed incerto. Non so comprendere che, quando per una legge già avete soddisfatto un desiderio così universale, del beneficio della istituzione dei giurati, e di quelle altre istituzioni in vigore nelle antiche provincie dello Stato; quando voi avete già soddisfatto a questo desiderio, o almeno è stata emanata una legge che prometteva di presto soddisfarlo, sia sana politica, sia giusto, sia regolare di annientare questa speranza, di ordinare la sospensione indefinita. Dico indefinita, perchè tanto vale la proposta che subordina l'attuazione delle leggi del 17 febbraio alla legge generale che dovrebbe presentarsi al Parlamento per un Codice penale, di procedura penale, ecc. Imperocchè voi ben sapete essere assai difficile la codificazione per mezzo di una numerosa assemblea.

Questa sospensione indefinita desterebbe un malumore fortissimo, e ne nascerebbe di certo il sospetto che non si vuol venire all'unificazione della legislazione, che non si vogliono estendere a quelle provincie le istituzioni giudiziarie che sono garanzia della libertà individuale, che sono conseguenza e sviluppo pratico dei principii dello Statuto, quasi che ne fossero indegne.

Per questa ragione politica sento il dovere di oppormi all'emendamento dell'onorevole Castellano.

È mia opinione altresì che non si debba ammettere quest'emendamento, per la ragione stessa dell'interesse al quale egli appellavasi, cioè dell'interesse del foro, che per questa incertezza non trova attività nei negozi litigiosi. Continuare indeterminatamente questa incertezza vale lo stesso che lasciare un provvisorio incerto ed un continuo fomite di quel malessere, di quelle gare cittadine, cui il deputato Castellano e l'onorevole Crispi accennavano.

Se fosse possibile, vi direi: abbreviate questo termine, definite presto questa questione in qualunque modo si fosse.

Signori, siamo franchi; se credete che con questo emendamento deve dirsi all'Italia meridionale che essa continuerà a rimanere sotto l'impero delle stesse leggi da cui fu retta finora, forse, diciamo pure, essa avrà fede nella saggezza